BARTOCCINI

MOTIVI DI ANNULLAMENTO CONTRO
LA SENTENZA RESA

1894

All'Illustre Prof. Lucchini omaggio reverente di affetto e di amicizia di Barto[illegible]

Maffeo Sciarra

INNANZI

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

ROMA

Bartoccini, Nicola

ALLA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

SECONDA SEZIONE PENALE

Sua Eccellenza il Senatore DE CESARE

PRESIDENTE

MOTIVI DI ANNULLAMENTO

CONTRO

La sentenza resa dalla R. Corte di Appello di Roma

il dì 8 marzo 1894

NELL'INTERESSE

di D. Maffeo Principe Barberini Colonna di Sciarra

Per la udienza del 14 maggio 1894

ROMA
Tipografia Fratelli Pallotta
Via del Nazareno, 14.

1894

Eccellenze

Il Principe Sciarra, ardente italiano, amante di ogni progresso, diede luminose prove della sua febbre di lavoro, ma dovette subire anch' egli le tristi condizioni della crisi italiana, e di quella anche più acuta della Capitale del Regno.

Giunse un momento, in cui del suo ricco patrimonio, disperse le attività, non residuavano, che le esigenze dei creditori ipotecari e chirografari.

Abituato a fare onore ai suoi impegni, Don Maffeo Sciarra in un momento di dolore levando in alto lo sguardo, sentì vivo il rimprovero, che veniva dalla opulenza dei quadri appesi alle pareti del suo appartamento. Questo fasto, pugnava tropoo contro la impossibilità di pagare a ciascuno dei creditori il suo.

Curò da principio e con ogni mezzo che il Governo acquistando quei dipinti lo ponesse in grado di libe-

rarsi da ogni debito. Ma quando ogni speranza fu spezzata egli si valse del suo diritto, vendette i quadri per pagare i debiti, rifiutando una proposta per la quale Egli avrebbe ottenuto ricchezze.

Il Governo infatti, siccome ne fornì la prova l' ex Presidente del Consiglio Marchese Di Rudinì, intervenuto alla pubblica udienza; offrì allo Sciarra la cessione della sua Galleria, di fronte ad un assegno personale intangibile di quaranta a cinquanta mila lire annue.

Se la nobiltà dei suoi nomi nello Sciarra, non fosse pari a quella dell' animo, egli avrebbe con un atto solo, soddisfatta la brama del pubblico di Roma, che avrebbe conservati i quadri; provveduto alla sua esisienza; ma i creditori ne sarebbero stati defraudati, ed il Principe Sciarra andò lieto incontro alle difficoltà della vita, purchè mai un pensiero men che onesto avesse potuto trovare eco nell' animo suo.

Ma ciò gli valse le amarezze di una persecuzione penale, perchè fu tratto a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Roma sotto l'accusa di aver violato lo Editto Doria del 1802, quello del Pacca del 1820 e la legge del 28 giugno 1871.

Il Tribunale, per ritenendo non essere stato per nulla dimostrato dalle prove discusse, che lo Sciarra avesse esportato all' estero, ovvero cooperato a tale e-

strazione, pel solo fatto di aver venduto *in Roma* al marchese di Ribiars, a dì 21 decembre 1891 emise la seguente sentenza.

IL TRIBUNALE

» Respinta la domanda di sospensione del giudizio » penale.

» Dichiara Maffeo Principe Barberini Colonna di » Sciarra, fu Maffeo, colpevole di violazione delle prescri- » zioni legislative emanate nelle Provincie Romane per » la conservazione delle opere di arte contenute negli ar- » ticoli 2, 4, 16 dell'Editto Doria Pamphily in data 2 » ottobre 1802: 133, 135, 136, 137 del Motu Proprio di Pio VII 6 luglio 1816, degli articoli 61... dell'Editto Pacca in data 7 aprile 1820; 4-5 della legge 28 giugno 1871 N. 286, e della legge 8 luglio 1883 N. 1461, per avere negli anni 1891 e 1892 scientemente venduto a persone che estraevano da Roma e dallo Stato N. 21 quadri e una scultura di rilevante importanza artistica della collezione da lui posseduta e esistente nel palazzo Sciarra a Roma e soggetti a vincolo fidecommissario, creduti del complessivo importo di L. 1.266.000; e per avere in tal modo violato anche il vincolo di inalienabilità e di indivisibilità, ed il divieto dell'esportazione all'estero imposta su tali oggetti.

» E visto oltre i citati anche gli articoli 21 delle Disposizioni transitorie, 11, 15, 19, 39 Codice Penale vigente e 4 del Regolamento per la esecuzione della leggo 10 aprile 1892;

» Lo condanna alla pena di mesi tre di detenzione, alla multa di L. 5000, al pagamento del prezzo stimato dei suddetti oggetti d'arte in lire 1.266.000, ed alle spese processuali; nonchè alla tassa della presente sentenza liquidata in lire sessanta.

» Letta dal Presidente presente il P. M. e l' imputato. »

Da tale sentenza il Principe Sciarra interpose appello, e dedusse:

1.° che erroneamente il Tribunale avea respinta la eccezione di precedenza di lite per essere già inoltrata dinanzi al magistrato civile competente la sua dimanda giudiziaria per la dichiarazione d'inesistenza del vincolo fedecommissario, che si pretendeva dallo Stato avvincesse gli oggetti di arte delle sue Gallerie;

2.° che lo Editto applicabile alla causa era quello del Pacca, non quello del Doria non più in vigore;

3.° che avendo venduto in Roma e non esportato all'estero, il fatto attribuitogli non costituiva reato per l'art. 11 dello Editto Pacca;

4.° che subordinatamente doveasi applicare come più mite il Codice penale imperante e il suo art. 434;

5.° che doveasi quindi applicare la sovrana amnistia del 22 aprile 1893;

6.° che in ipotesi ancor più subordinata doveasi applicare la legge 7 febbraio 1892, benchè posteriore, perchè più mite ed escludersi tanto la condanna alla perdita degli oggetti, quanto al valore di essi;

7.° che in ogni caso era illegale ed erronea tanto la condanna alla perdita degli oggetti venduti quanto quella al milione e 267 mila perchè non poteva essere pronunziata in sede penale nè per leggi pontificie nè per le italiane posteriori allo Editto Pacca, e per altre ragioni dedotte con motivi speciali di appello.

La Corte di appello di Roma, provvedendo su questo gravame a dì 8 marzo 1894 pronunziava la seguente sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

» Visti gli articoli 419, 367, 568 Cod. Proced. Pen.:

» In parziale riparazione della sentenza appellata 27 marzo 1893 del Tribunale Penale di Roma senza attendere alla eccezione pregiudiziale di sospensione della causa penale che respinge;

» Dichiara Maffeo principe Barberini Colonna di

Sciarra colpevole di violazione delle disposizioni legislative emanate nelle provincie romane per la conservazione delle opere di arte, contenute nell' editto Pacca 7 aprile 1820, e precisamente degli art. 9, 12, 23 e 61 e dell' articolo 5 della legge 28 giugno 1871 N. 286 per avere nell' anno 1891 scientemente venduto per essere trasportati all' estero 21 quadri ed una scultura d' importanza artistica che facevano parte della Collezione da lui posseduta.

Lo condanna alla perdita degli oggetti venduti ed in luogo dei medesimi al pagamento di lire cinquecento mila a vantaggio dello Stato.

» Condanna lo stesso Sciarra alle maggiori spese d'appello.

» Così deciso in Roma, e pubblicato all'udienza del giorno 8 marzo 1894 dalla Corte suddetta composta degli illustrissimi signori avvocati.

Dei-Bei — *Presidente*

Bruni — Mari — Marchetti — *Consiglieri*

Avverso questa sentenza produsse ricorso il Principe Sciarra, e ne ha ricorso pure il P. M.

Colla presente scrittura esponiamo i motivi del ricorso Sciarra. Con scrittura separata confutiamo l'insussistente ricorso del Procuratore Generale. Presentiamo

anche alla Corte copia della sentenza impugnata e il testo dello Editto Pacca.

PRIMO MEZZO

Violazione per falsa interpretazione ed applicazione degli articoli 11. 9. 23, 43 *e* 61 *dell' Editto Pacca, nonchè degli art.* 1, 2 *e* 434 *del Codice penale, e* 323 *della Procedura penale.*

§ 1.°

La Corte afferma in punto di fatto, che il Principe Sciarra vendeva i suoi oggetti di arte in Roma al Marchese di Ribiers, straniero, dimorante in Francia, il quale li estrasse all'estero colla intelligenza e col consenso di esso Sciarra, e *forse colla sua opera*; e in punto di diritto ritiene, ch'era inapplicabile l'art. 7 dello Editto Pacca, che contempla le opere di arte di enti morali, ma lo era del pari l'art. 11, che dichiara *libera* la vendita in *Roma*; e ne trae, che doveansi applicare invece gli art. 9 e 23 dello Editto su citato, e che lo appellante si dovea dichiarare responsabile di avere alienati oggetti di sommo pregio artistico trasportati all'estero malgrado il rifiuto di licenza da parte del Governo, licenza da lui richiesta, ma negatagli.

Ora gli errori di diritto e la violazione delle citate disposizioni, in cui la Corte è incorsa, si riassumono in questi:

1.° Per lo Editto Pacca è consentita *liberamente* in Roma la vendita degli oggetti di arte, e spetta al compratore il dovere di chiedere la licenza di esportazione (1). Se a tale obbligo vien meno l'acquirente, la sua responsabilità non può riversarsi sul venditore senza aperta violazione de' principii direttivi di ogni responsabilità penale.

La Corte ha confusa la vendita *in Roma*, ch'è libera, coll' alienazione in altra parte dello Stato o all'estero, per la quale occorre pel citato Editto la licenza del Governo perchè sia in grado di esercitare il dritto di prelazione; ha confusa cioè la ipotesi dell' art. 11 con quella dell'art. 9.

2.° Per dir responsabile lo Sciarra, venditore, la Corte afferma in fatto essersi convinta, ch'egli era sciente e assentì alla estrazione all' estero, *e forse* prestò la sua opera.

---

(1) Ed. P. art. 11. « Sarà permessa la vendita ed il commercio « degli oggetti di Antichità e d'Arte, non contemplati nell'Art. 7, li- « beramente, se seguirà entro quest'alma Città di Roma. »

Che la nuda scienza e il consentimento senza l'opera non basti a costituire nè correità nè complicità, è più che manifesto. Quanto all' opera poi, la Corte ne dubita, non l'afferma, e quindi sul dubbio non è dato adagiare una dichiarazione di responsabilità penale. Ma lo errore giuridico della Corte è tanto più grave, in quanto che il Tribunale avea recisamente esclusa in punto di fatto qualsiasi partecipazione materiale dello Sciarra alla estrazione all'estero, in contraddizione dello assunto del Procuratore del Re, e questi non erasi gravato dalla sentenza de'primi giudici.

La Corte adunque è incorsa nella falsa intelligenza ed applicazione degli art. 9, 12 e 23 dell'Editto Pacca, ha violato l'art. 11 dello stesso Editto ed ha sconosciuti i principii giuridici regolatori della penale responsabilità violando gli art. 1 e seg. del Cod. pen. e 323 della procedura penale.

§ 2.°

La erronea ed illegale applicazione de' citati art. 9, 12 e 23 si fa manifesta sotto un altro punto di vista. Ammesso solo per ipotesi, che la Corte non avesse errato, decidendo, che la responsabilità dello Sciarra doveasi valutare alla stregua dell'art. 9, e non dell'art. 11,

è stata sempre erronea ed illegale l'applicazione fatta dagli art. 9, e 23. Lo art. 9 prescrive e suppone la esistenza di un formale provvedimento del Governo, che imprime agli oggetti di arte di privata spettanza il vincolo della inalienabilità senza previa licenza, e ciò per un pubblico interesse artistico, e contro il diritto comune, che assicura il sacro diritto di proprietà. Ora l' appellante Sciarra aveva dedotto, che gli oggetti d'arte a lui appartenenti ed alienati, non erano stati mai vincolati dalla pubblica autorità nei modi e colle forme prescritte dallo Editto Pacca, sicchè evidente riusciva la inapplicabilità del divieto sancito dall'art. 9. (1)

---

(1) Art. 9. — « Le Commissioni prenderanno cura diligente di visitare generalmente presso qualunque Proprietario e Possessore gli oggetti di antichità, e trovandone di singolare e famoso pregio per l'Arte o per l'Erudizione, dovranno di essi dare a Noi una speciale descrizione ad effetto di vincolare i Proprietari e Possessori suddetti a non poter disporre di tali Oggetti, che nell' interno dello Stato, e con Nostra Licenza, anche per averne ragione di acquisto per conto del Governo, e rimanendo inoltre sempre obbligati nel casó di alienazione tanto il Venditore che il Compratore, a denunciare l' atto del-

La Corte risponde, che ostava al suo assunto lo elenco redatto dal defunto Principe Sciarra nel 1818 e quello fatto nel 1891 dalla Commissione di Belle Arti di Roma.

Un triplice errore in questo ragionamento:

---

l'alienazione stessa, sotto pena della perdita degli oggetti per qualunque mancanza ».

A questo articolo si rannodano gli art. 12 e 23 erroneamente invocati dalla Corte. In essi si dispone:

Art. 12. — Qualunque articolo e oggetto di Belle Arti, che voglia estrarsi dalle Provincie dello Stato per l'Estero, o da quest'alma Città di Roma per le Provincie o per l'Estero, sarà sottomesso alle più rigorose ispezioni, riserbata solamente a Noi la facoltà di permetterne la relativa estrazione, e annullando conseguentemente per espresso comando di Sua Santità ogni ordinazione, abuso, e consuetudine in contrario.

Art. 23. — Tutto quello che sarà stato giudicato di sommo riguardo sia per l'Arte, sia per l'Erudizione, dalla Commissione di Belle Arti in Roma o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie nelle ispezioni eseguite per domandata estraziono all' Estero, rimarrà sempre vincolato col denegato permesso relativo e non potere disporre, che nei modi, e termini e sotto le pene comminate all'Art. 9.

1.° Lo elenco del 1818 precedè lo Editto Pacca di due anni (lo Editto fu emanato nel 8 aprile 1820); dunque non poteva essere lo elenco, che dovea imprimere la inalienabilità per virtù dell'art. 9 del citato Editto.

2.° Quello elenco fu redatto dal defunto Principe Sciarra perchè servisse ai fini del vincolo fedecommessario, che l'autorità politica del tempo pretese avvincesse la Galleria Sciarra e dovesse ricostituirsi, cessato l' imperio della legislazione francese, malgrado le proteste ed opposizioni del suo proprietario; esso comprese tutti gli oggetti nazionali e stranieri di pregio artistico eminente ed anche mediocre; e quindi non poteva equivalere allo elenco prescritto per altri fini dal citato Editto, che dovea esser formato dalla pubblica autorità. E la Corte cade in un errore tanto più imperdonabile in quanto essa stessa giudicando sulla eccezione pregiuziale intesa a far sospendere il giudizio penale per la pendenza del civile sulla inesistenza di quel vincolo fedecommessario, ha respinta la istanza, perchè ha ritenuto che di tale quistione il Tribunale non dovea occuparsi per non pregiudicare la questione civile del tutto estranea alla contesa penale.

3.° *Errore*: ha scambiato il giudizio solenne prescritto dall' art. 9 di quello Editto pronunziato con poteri eccezionali da una speciale Commissione con un

avviso dato da una Commissione artistica di moderna creazione in un rapporto del tutto interno di amministrazione, *non seguìto da alcun provvedimento della pubblica autorità,* che occorreva per togliere ad un cittadino italiano il diritto di liberamente disporre della sua proprietà, diritto garentitogli dallo Statuto costituzionale del Regno art. 29 (1) e dal codice civile, articolo 436 (2).

Se adunque mancavano le condizioni, sotto le quali soltanto era vietata la libera disponibilità degli oggetti di arte fuori di Roma, ancor quando si avesse voluto erroneamente escludere l'applicabilità dell'art. 11 ed invocare l'art. 9, non esisteva alcun obbligo nel Principe Sciarra di chiedere ed ottenere licenza di alienare, e pe-

---

(1) Statuto costituzionale art. 29. « Tutte le proprietà, senz'al-« cuna eccezione, sono inviolabili.

« Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo « esiga, si può esser tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante « una giusta indennità conformemente alle leggi ».

(2) Codice Civile Art. 436. « La proprietà è il diritto di godere « e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne « faccia uso vietato dalle Leggi o da' regolamenti ».

rò si appalesa sotto ogni aspetto illegale la dichiarazione di responsabilità a lui addossata con violazione del citato artic. 9 dello Editto, dell' art. 36 dello Statuto costituzionale, 436 del Codice civile e 323 del Codice di Procedura penale.

§ 3.°

Una siffatta dichiarazione si appalesa illegale ancora per un altro verso. Escluso ogni concetto di vincolo fedecommessario, e su di ciò ormai il giudicato vieta rimettere in quistione ogni influenza nel presente giudizio, il Principe Sciarra dato pure per strana ipotesi che non fosse tutelato dall' art. 11, non avrebbe avuto in ogni caso se non l' obbligo di porre il Governo in condizione di esercitare un diritto di prelazione, siccome espressamente dimostra l' art. 9. (*per averne ragione di acquisto per conto del Governo*). (1)

---

(1) A riferma della chiara intelligenza dell' art. 9 dello Editto Pacca, che volle solo garentire il diritto di prelazione dello Stato, è utile rilevare ciò che coerentemente ad esso dispose l'articolo 37 così concepito:

Art. 37. — « Volendo i Proprietarj ritenere per proprio uso, ed

Ora la Corte afferma nella narrazione de' fatti semplici, che il Principe propose al Ministero la vendita di tutti quegli oggetti di arte, che avesse voluto acquistare, ed anche della intera galleria, e che il governo non volle acquistare.

Non accade indagare le ragioni di economia, ovvero di convenienza, che indussero il Ministero a quella risoluzione. Certo egli è che non volle esercitare il diritto di prelazione che il su citato art. 9 intese assicurare allo Stato. Non potrebbesi d' altro canto neppur lontanamente dire, che fu il Principe che ne rese impossibile

---

ornamento gli Oggetti ritrovati negli scavamenti, e prescelti in servizio del Governo, ciò loro sarà permesso a condizione, che venendo poi nella determinazione di alienarli debbano notificarlo a Noi, come pur si prescrisse nell' Articolo 8, per gli Oggetti già esistenti, onde si possa procedere all'acquisto dei medesimi, dichiarando però che si avrà riguardo solemente al merito dello antico dei Monumenti, non computati i ritocchi o restauri fatti dopo la prima ispezione della Commissione all'atto del ritrovamento ».

Dunque collo Editto lo Stato non disse: *non voglio comperare, ma tu non devi vendere*, il che sarebbe stato iniquo, ma disse: avvertitemi se volete vendere perchè io possa comperare.

lo esercizio con esorbitanti pretese, perchè lo stesso Ministero ha poi sostenuto, che parte solo degli oggetti offerti e venduti valesse più del doppio di ciò ch' esso offriva come compratore.

Se adunque lo Stato fu messo in grado di esercitare il diritto di prelazione, e non volle o non credè poterlo esperire, cessa per virtù tanto dello Editto invocato quanto dello Statuto costituzionale, art. 29, e del Codice civile, ogni ragione di persecuzione penale, perchè se niuno può esser spogliato della sua privata proprietà, sia pure per ragione di pubblica utilità, senza una giu sta indennità, tanto meno può esser consentito in uno Stato civile retto a forme libere, che il cittadino sia obbligato a vendere allo Stato al prezzo non di stima di periti, ma che a lui piacerà di offrire, sotto pena di perdita dell'oggetto, se si vende ad altri; ossia sotto pena di vedersi tolta la cosa senza neppure conseguire il giusto prezzo da parte di quel compratore, e fosse pur lo Stato, che non volle pagarlo; aggiuntavi per sopra mercato la condanna, se l'oggetto è scomparso, ad una somma doppia, o tripla di quella che si era offerta come prezzo. Tutto ciò non volle nè disse lo Editto del Cardinal Pacca; ma lo avesse pur detto, sarebbe legge talmente iniqua, e lesiva del sacro diritto di proprietà, da doversi ritenere senz'altro abrogato dal vigente Statuto

costituzionale, dal Codice civile e dalla Legge sulle espropriazione per pubblica utilità art. 39 (1).

Violazione delle citate leggi e dell'articolo 323 Procedura penale.

Chiarimenti sul § 3.°

A maggiore esplicazione di questo mezzo nulla aggiungeremo in punto di diritto. Occorre però rilevare in fatto quanto segue.

Nella primavera 1891 il Principe Sciarra scrive a Ministero della Pubblica Istruzione segnalando la condizione nella quale si può ritrovare di alienare il suo Palazzo — chiedendo un provvedimento per i quadri della Galleria.

Il Ministero ordina ai membri della Commissione di Belle Arti di visitare i quadri della Galleria Sciarra, e di formulare una proposta per l' acquisto dei migliori.

La Commissione dopo visita tale collezione Sciarra,

---

(1) Art. 39. della legge di espropriazione per pubblica utilità.
« Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all' espro-
« priato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio de'periti avrebbe
« l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita ».

sceglie 20 quadri e statue facendone l' elenco e propone che per essi venga pagato allo Sciarra la somma di lire 500 mila, consentendo per tutti gli altri la libera disponibilità ed estrazione a termine dell' Editto Pacca.

Dei venti quadri scelti dal Ministero quelli portanti i numeri 14, 19, 40, 49 e 180 sono tuttora in Roma, e fra quelli per la vendita dei quali lo Sciarra è state condannato i numeri 12, 24, 20, 29, 37, 54, 57, 61, 71, 72 facevano parte della categoria, che la Commissione artistica riconosceva *inutili* all' interesse artistico nazionale permettendove la vendita e la estradizione.

Risulta dunque che per fatto e consentimento del Ministero della Pubblica Istruzione alcuni quadri e statue fra quei venduti dallo Sciarra non interessavano il decoro nazionale e quindi la loro alienazione non incontrava opposizione.

Lo Sciarra propose sia l'acquisto dei venti quadri ed una statua per cinquecentomila lire, sia l' acquisto della Galleria tutta per settecentomila lire, mediante una promessa impegnativa del Ministro che avesse la durata di due nni.

Mediante tale impegnativa lo Sciarra avrebbe ottenuto dal Banco di Napoli l'anticipazione che a lui era

necessaria, e quindi se non avesse potuto estinguerla, il Governo si sarebbe reso acquirente dei quadri alla fine dei due anni, soddisfacendo l'obbligazione dello Sciarra.

Qualora lo Sciarra avesse potuto restituire la somma, ed avesse voluto conservare i suoi quadri, avrebbe denunziato la proposta di aequisto nel termine dei due anni secondo il suo diritto.

Il Governo era sicuro che nelle due ipotesi il patrimonio Nazionale artistico era tutelato.

L' Avv. Erariale Senatore Costa esprime il parere, che non si dovesse addivenire a contratti con patto di riscatto, non per motivi legali, che vi ostacolassero, ma per ragioni di convenienza politica.

E ciò per quanto riguarda il Governo.

Lo Sciarra alla sua volta discute gli apprezzamenti della Commissione Artistica ed offre in dono il *Suonatore di Violino.*

Il Ministro Villari rifiuta il dono come insufficiente, ma dichiara che la Commissione Artistica è disposta ad accettare in dono cinque o sei dei migliori quadrl della Galleria ed in cambio acconsentire alla liberazione ed esportazione di tutti gli altri.

La qual cosa prova sempre più che, a parte motivi di contrattazione venale, come corrispettivo del permesso

(che avrebbe dovuto essere gratuito) la Commissione ed il Ministero della Pubblica Istruzione non ritenevano pregiudizievole per gl'interessi Artistici Nazionali che la perdita di soli cinque o sei quadri della Galleria Sciarra, ed offrivano un prezzo di gran lunga inferiore a quello ritenuto colla condanna al corrispettivo della confisca.

Il Marchese di Rudinì dichiarava, che fu egli che avea suggerito al Principe Sciarra di offrire in dono il *Suonatore di Violino.* Confermò la sua upinione personale, che tale dono valeva la liberazione della galleria — ma aggiunse che il suo collega On. Villari non fu del medesimo avviso.

Il Prezzo offerto dal Governo e dalla Commissione artistica fu di 500mila lire per venti quadri e statue di cui soltanto dieci quadri ed una statua sono stati venduti e formano oggetto del presente giudizio.

Fu anche proposta dal Governo di ottenere in dono sei quadri dei migliori, liberando tutti gli altri dal vincolo della legge Pacca.

Altra proposta fu di pagare 700mila lire per l'intera collezione.

Il Ministro Villari nella tornata della Camera dei Deputati del dì 1 febbraio 1892 rispondendo alla in-

terrogazione mossagli dall'On. Mariotti, dichiarò espressamente, che per tutta la galleria il Governo erasi spinto fino alla offerta di circa (ossia meno) *un milione*.

Le richieste del proprietario furono di 500mila lire per i venti quadri e statue, e di 700mila lire per tutta la collezione, puchè gli si consentisse il termine di due anni ad accettare la vendita tenendo impegnato il Governo per questo tempo e consegnando tutti gli oggetti d'arte ad un Istituto Governativo quale era il Banco di Napoli.

Da questa esatta narrazione de' fatti svoltisi tra il Governo e il Principe Sciarra, documentata da ogni pagina del processo, rimane dunque fermato, che il Ministro della P. I. non credè, o non volle esercitare il diritto di prelazione, o la ragione di acquisto, a cui intende l'art. 9 dello Editto. Venne quindi giuridicamente meno il divieto dell'alienazione, perchè il rifiuto di acquisto per parte del Governo liberava il proprietario da qualsiasi vincolo d' inalienabilità, avendo da parte sua il Principe Sciarra fatto quanto era in lui per porre il Governo stesso in grado di esercitare il diritto di prelazione, il solo diritto, che può ritenersi conciliabile col diritto individuale di proprietà quale trovasi garentito dallo Statuto costituzionale, dal vigente Codice civile e dalla legge di espropriazione per pubblica utilità.

E però conchiudendo diremo: il Principe era libero, liberissimo di vendere in Roma, e lo tutelava l' articolo 11 dello Editto. Ma quando pure si avesse voluto applicare a lui l'art. 9, che non lo riguardava, egli di nulla può rispondere anche ai termini di questo articolo, per avere posto il Governo in grado di esercitare il diritto di prelazione, che non credè, nè volle esperire.

SECONDO MEZZO

Violazione dell'art. 2 *del Codice penale e degli articoli* 21, 22 e 37 *del R. Decreto* 1 *dicembre* 1889 *e* 36 *e* 434 *del Cod. pen.* 323.

Si deduce inoltre che la Corte si è contraddetta ed ha violate le disposizioni del R. Decreto 1° dicembre 1889 di coordinamento del nuovo Codice penale colle leggi speciali rimaste in vigore, quando dopo di aver fatto consistere la responsabilità dello appellante nello avere alienati oggetti di arte di sua proprietà, senza licenza dell'autorità pubblica, non ha riconosciuto che per le dette disposizioni e specialmente per gli articoli 21, 22 e 37 il fatto costituiva la figura giuridica di una contravvenzione, e

che alla pena della perdita degli oggetti comminata, secondo il suo modo di vedere, come pena principale, doveano andar surrogate le pene di polizia, non riconoscendo il nuovo Codice la confisca come pena principale, ma soltanto come pena accessoria, e soltanto ne' limiti e casi determinati dall'art. 36.

L'art. 434 del detto Codice era invocato per dimostrare, ch'esso riproduce sotto forma generale quelle infrazioni a divieto di pubblica autorità, che la Corte ha creduto riscontrare nell'operato del ricorrente, e che ha detto represso dall'Editto Pacca.

Epperò ad essa era imposto da quella legge di coordinamento di sostituire alla pena della perdita degli oggetti, *come pena principale,* non riconosciuta dal nuovo codice, quella di polizia, che avesse creduto prescegliere. E tanto più dovea fare ciò, in quanto non si era affatto nel caso dell'art. 36 del detto Codice che del resto riguarda la confisca come pena accessoria, che suppone cioè una pena principale.

Chiarimenti sul 2.° mezzo

E' noto, che il Codice penale del 1889, per la definizione giuridica de'reati, surrogò al criterio empirico della pena applicabile quello obbiettivo, desunto dalla natura intima della infrazione alla legge. Esso distinse

i reati in delitti e contravvenzioni, classificando tra i primi quelle violazioni dolose e colpose di leggi penali, che importano violazione di un diritto pubblico o privato; e disse contravvenzioni le violazioni di talune norme di polizia, di sicurezza pubblica o di pubblica utilità. E però non la pena applicabile ma il contenuto proprio del reato, il diritto preso di mira, è il criterio direttivo della classificazione.

Nell'art. 21 cap. del R. Decreto 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni di coordinamento fu disposto:

» Per determinare se un reato preveduto nelle leg-
» gi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle
» convenzioni internazionali, sia un delitto ovvero una
» contravvenzione, non si deve aver riguardo alla pena,
» ma soltanto al carattere del reato, secondo la distin-
» zione fatta nel Codice penale tra delitti e contrav-
» venzioni ».

All'art. 22 capov. 2° è detto:

» Nel caso del N. 6 se il reato per cui è commi-
» nata la pena sia, per il suo carattere, una contrav-
» venzione, al carcere s'intende corrispondente l'arresto
» non inferiore ai sei giorni ».

E all'art. 37:

» Quando a norma dell'art. 2 del nuovo codice, si
» debba pronunciare una pena non ammessa nel codi-
» ce medesimo, il giudice applica quella che vi corri-

» sponde, secondo le disposizioni dell'art. 22; osservato,
» nell'esecuzione della pena, quanto è stabilito nei ca-
» poversi 1° e 2° dell'articolo precedente ».

Ciò posto, vuolsi rilevare, che supposta pure l'applicabilità dello Editto Pacca, il fatto di avere l'appellante alienati oggetti di arte di sua indubbia ed esclusiva spettanza, senza chiedere la debita autorizzazione del Governo, non può rivestire altra figura giuridica, che di disobbedienza alle prescrizioni generali del Governo stesso, vigenti in tema di conservazione delle opere artistiche, e non mai quella di violazione dolosa di un diritto dello Stato o di un privato qualsiasi. Qual diritto mai di condominio o di godimento può vantare lo Stato e qualsiasi privato su oggetti appartenenti ad un privato cittadino, e non già ad un pubblico istituto o ad ente morale qualsiasi? Solo una ragione di decoro nazionale artistico può imporre l' obbligo al privato di non alienare un oggetto di sua esclusiva spettanza senza domandarne venia alla pubblica autorità; e la inosservanza del divieto non può andar definita delitto, senza violare apertamente i criteri giuridici, ai quali si è informato il legislatore del 1889 e le disposizioni di coordinamento su ricordate.

Siamo dunque nel campo proprio e vero non di lesione dell'altrui diritto, ma in quello della inosservanza

di divieti della pubblica autorità, e quindi di una contravvenzione.

Ed a riprova di ciò valga il richiamo all'art. 434 del Codice penale vigente, il quale è posto sotto il titolo 1° del libro 2° sulle contravvenzioni, che ha per rubbrica: *Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico.* Capo 1.° *Rifiuto di obbedienza all'autorità.* L'art. 437 su citato dispone.

» Chiunque trasgredisce ad un ordlne legalmente
» dato dall'autorità competente, ovvero non osserva un
» provvedimento legalmente dato dalla medesima per
» ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, è punito
» con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da
» lire 20 a 300. »

TERZO MEZZO

Violazione dell' art. 36 *del Codice penale.*

Ma o che la perdita degli oggetti si avesse voluto riguardare come pena principale, o come pena accessoria, sempre rimaneva in ogni caso esclusa la conversione in condanna al pagamento del valore degli oggetti stessi non potuti sequestrare. Questa conversione considerata come surrogato della pena, non è consentita

dalla moderna legislazione nè per l' art. 36 su citato, nè per altra disposizione legislativa imperante, perchè contraria ai principii del Diritto moderno, per la ragione che andrebbe a colpire non l' autore del reato, ma la sua famiglia. Sicchè doveasi in ogni caso dire in tal parte implicitamente abrogato lo Editto pontificio. Ecco infatti la disposizione del citato art. 36 del Cod. penale.

» Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto, purchè non appartengano a persone estranee al delitto.

» Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l' uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca reato, la loro confisca è sempre ordinata, quand'anche che non vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano all' imputato. »

QUARTO MEZZO

Violazione del Decreto di Amnistia del 22 *aprile* 1893.

In ogni più subordinata ipotesi, erroneamente ed illegalmente la Corte ha esclusa l' applicazione della sovrana amnistia del 22 aprile 1893, imperocchè la perdita dell'oggetto alienato, considerata come pena princi-

pale, era qualche cosa di meno grave dello arresto e dell' ammenda, pene certamente comprese in quel Decreto.

Violazione pertanto del citato decreto.

Laonde la Corte doveva dichiarare abolita l'azione penale. Ciò non avendo fatto ha violato la legge.

QUINTO MEZZO

Nullità della Sentenza per eccesso di potere Art. 640 *N.* 3 *Codice Procedura penale per l'intervenuta violazione degli Articoli* 50 § 7 – 67 *del Regolamento Pontificio sui delitti e sulle pene, Art.* 61 *Cod. penale* 1859, – 11 *e* 19 *del Cod. penale Italiano, e* 5 *delle disposizioni Generali per l'applicazione delle leggi.*

Se il surrogato, stabilito dall'art. 61 dell'Editto Pacca, alla perdita degli oggetti è il pagamento del prezzo alla stima anche di credulità, si deve considerare come una pena pecuniaria, colla condanna emessa alle Lire 500 mila, sono stati violati gli articoli 50 e 67 del Regolamento sui delitti e sulle pene per lo Stato Pontificio in virtù dei quali la pena pecuniaria non poteva eccedere le lire 2000.

Del pari fu violato l'art. 61 del Codice penale del 1859, dal perchè la pena della multa non poteva superare le lire 5000.

Infatti la legge al citato articolo così si esprime:

» *La multa non potrà essere minore di lire cinquantuna nè maggiore di lire cinquemila.* »

Finalmente furono violati gli art. 11 e 19 del Codice penale Italiano, non potendo la multa eccedere la somma di lire diecimila.

E di vero, ecco il testo degli articoli:

» Articolo 11. — *Le pene stabilite per i delitti sono*:

. . . .

5.° *La multa.* »

Articolo 19. — *La pena della multa consiste nel pagamento all' Erario dello Stato di una somma non inferiore alle lire dieci, nè superiore alle lire diecimila* ».

L' Editto Pacca porta la data dell' anno 1820.

La legge pontificia dell' anno 1832 sotto il titolo di Regolamento sui delitti e sulle pene ebbe l' intendimento, espresso nel proemio della legge stessa, di reprimere i delitti *col mezzo di corrispondenti pene, stabilite* SU BASI FISSE *ed applicabili nei rispettivi casi.* Ogni arbitrio pertanto fu bandito, e le pene vennero precisate con queste parole. – Articolo 50 » *Le pene legali sono*: . . . . . Ugualmente fu stabilito il termine preciso della durata della pena. Non può adunque revocarsi in dubbio la prima modificazione portata dal

Codice pontificio all' Editto Pacca, e quelle successive dei codici penali del 1859 e del 1889. In ordine ai quali giova appena ricordare l'efficacia delle disposizioni contenute nell' articolo 5 della pubblicazione, interpretazione delle leggi in generale.

Tutto questo costituisce, oltre la falsa interpretazione di tutti gli articoli surricordati, la nullità della sentenza anche pel manifesto eccesso di potere. Art. 640 N. 3 del Codice di Procedura Penale.

SESTO MEZZO

Nullità della Sentenza per la violazione degli articoli 708 *al* 722 *del Regolamento Organico di Procedura Criminale* 5 *novembre* 1831. *Art.* 4, 109, 277, 281 *n.* 9, 571, 573 *della Procedura Penale Italiana,* 61 *e* 43 *dell' Editto Pacca* 7 *aprile* 1820, *art.* 640. 2, 3, *del Codice di Procedura Penale.*

La sentenza denunciata ha ritenuto che il Principe Sciarra era colpevole della violazione degli art. 9, 12, 23 e 61 dell' Editto Pacca 7 aprile 1820; e lo condannava *alla perdita degli oggetti venduti ed in luogo dei medesimi al pagamento di lire cinquecento mila a vantaggio dello Stato.*

Ove questo pagamento debba considerarsi pronunciato a titolo di rifazione di danni, soccorrono, a censura della sentenza, le più ovvie considerazioni di diritto.

§ 1.°

La legge Pacca stabilisce la condanna in genere alla rifusione dei danni art. 43.
All'art. 61 *si prescrive la liquidazione dei danni.*

A bene intendere l'importanza della lamentata violazione delle leggi sovra enunciate, è opportuno di considerare le disposizioni dell' Editto Pacca, che si afferma venisse richiamato in vigore dall'art. 5° della legge 28 giugno 1871 n. 286 serie 2ª.

Le violazioni delle disposizioni contenute all'art. 9 sono dalla legge Pacca punite colla pena della perdita degli oggetti.

L'art. 43 detta norme generali colla seguente dizione: » *Qualunque contravvenzione sarà punita colla perdita degli oggetti, e colla rifazione dei danni.* »

Messe insieme le disposizioni dei due precedenti articoli, nella questione attuale una sola era la pena inflitta al fatto imputato al Principe Sciarra, la perdita de-

gli oggetti. E siccome il fatto che la giustizia rimprovera in linea penale in genere oltre alla violazione della legge, offende interessi civili, così l'Editto Pacca attribuiva al Giudice il diritto di condannare il contravventore oltre che alla pena, alla refezione dei danni.

Questo metodo fu seguito più tardi e dal legislatore Pontificio e dal Codice di Procedura Penale da cui siamo governati: Art. 1° *Ogni reato dà luogo a una azione penale.*

Può anche dar luogo ad una azione civile pel risarcimento del danno recato. In corrispondenza del quale evvi altra sanzione all'art. 569, di cui dovremo parlare fra poco.

Il Cardinal Pacca nel successivo art. 61 si occupa della ipotesi della mancanza degli oggetti sui quali cade la pena della perdita, » *nel qual caso ordina che oltre le pene comminate nei rispettivi casi si debba dai contravventori pagare il prezzo alla stima, anche di credulità e di affezione che ne farà la Commissione nostra Consultiva in Roma, o quelle delle Provincie.*

Che cosa può significare pagare il prezzo degli oggetti alla stima di credulità e di affezione, se non la rifusione del danno arrecato dalla mancanza degli oggetti?

L'art. 61 adunque va considerato in relazione allo

art. 43. Avvegnachè da questo riflesso sorge il concetto che la legge non poteva all' art. 61 occuparsi di una casistica, la quale poi conducesse alla conclusione della condanna all'emenda dei danni, conclusione già affermata coll'art. 43. Era adunque diverso lo intendimento di chi dettava l'art. 61. Infatti volevasi con quello autorizzare la liquidazione di quei danni, pei quali la legge all'articolo 43 ne autorizzava una generica dichiarazione di emenda.

Premessi questi brevissimi rilievi torna agevole l'intendere come l' Editto Pacca all'art. 43 provveda alla condanna in genere per la rifazione dei danni, mentre all'art. 61 dettava le norme per liquidare il quantitativo del danno a cui il contravventore deve essere tenuto.

Chiarito l'intendimento dell'Editto Pacca, vedremo quale giuridica efficacia abbiano spiegato sul medesimo le leggi di Procedura successivamente pubblicate.

§ 2.°

Le disposizioni della Procedura penale autorizzano il giudice alla condanna generica dei danni.

Gli effetti immediati delle leggi di Procedura non vennero mai messi in dubbio.

Senza fare ricorso all' autorità di scrittori od a giudicati della magistratura suprema, per noi basta ricordare le parole della legge. Il 5 novembre 1831 durante il Pontificato di Gregorio XVI fu pubblicato il Regolamento Organico e di Procedura Criminale. Sotto il titolo di Disposizioni Transitorie, si legge l' art. 745 così concepito : » *all' attivazione del presente Regolamento tutte le cause pendenti saranno ultimate, e decise coi metodi prescritti dal medesimo.* »

Immediatamente adunque i metodi del nuovo ordinamento sono resi esecutori, e l'Editto Pacca ebbe i suoi giudici e le prescrizioni della Procedura Criminale Pontificia ogni qualvolta ricorse la necessità dell'applicazione.

Allorquando poi l' Unità Nazionale venne compiuta nella Capitale del Regno, il Codice di Procedura Penale del 26 novembre 1865 incominciò ad esercitare il suo imperio immediatamente, siccome è scritto all'art. 1 del Decreto che lo precede: *Il Codice di Procedura Penale è approvato, ed avrà esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal* 1° *gennaio* 1866 ». Data che per la provincia romana venne sostituita con quella del 1.° Aprile 1871.

Non v'ha dubbio pertanto che i giudici, che la loro competenza, che i metodi da seguirsi nei giudizi penali, di fronte alle leggi comuni come alle leggi speciali, siano quelli indicati dal Codice di Procedura.

Esaminiamolo adunque questo Codice in rapporto all'attuale controversia.

Il Codice di Procedura Penale italiano dopo avere con invidiabile chiarezza dichiarato che l'azione penale per ogni reato è esercitata dagli uffiziali del Pubblico Ministero, e che quella Civile appartiene ai danneggiati od a chi li rappresenta, dispone l'istituto di un simultaneo esercizio dell'azione penale per parte del Pubblico Ministero, e dell'azione civile a favore dell'offeso o del danneggiato.

Così infatti si legge all'art. 4: » *L'azione civile si può esercitare innanzi allo stesso giudice e nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale* ».

In corrispondenza di detta sanzione leggesi all'articolo 109 il metodo prescritto dalla legge per esercitarla: » *Ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale, benchè non abbia portato querela* ».

E questo giudizio che si svolge simultaneamente a quello promosso dal Pubblico Ministero è mestieri sia assistito da un Procuratore legale art. 277 - ivi - *La parte civile nelle cause di competenza del Pretore può comparire all'udienza personalmente o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale.*

Nelle cause di competenza dei Tribunali correzionali

o delle Corti deve farsi rappresentare da un procuratore esercente rispettivamente innanzi il Tribunale o la Corte che deve giudicare ».

Il quale Procuratore assistendo al dibattimento prenderà le sue conclusioni, come è tassativamente prescritto dal numero 9 dell'art. 281 ove si legge: « *Dopo le deposizioni dei testimoni, e le osservazioni rispettive delle parti, la parte Civile prende le sue conclusioni.* » Le quali è inutile ricordare come sebbene il giudizio si svolga dinanzi al Tribunale penale, ove tutte le scritture debbono vergarsi in carta libera, è obbligatorio che vengano redatte in carta da bollo.

Un vero e proprio giudizio Civile si svolge innanzi al giudice penale insieme a quello eccitato dal Pubblico Ministero.

A parte considerazioni di minore importanza, cotesto istituto pel quale simultaneamente ha luogo l'esercizio dell'azione civile e penale, forse ha dato luogo alla disposizione della legge di ordinamento giudiziario, per la quale i Tribunali sia che giudichino in forma civile, sia che compongano un Tribunale penale, prendono sempre il titolo di *Tribunale civile e penale*.

L' esplicazione di un vero e proprio giudizio civile innestato in un giudizio penale, oltre che dalla sentenza che deve far diritto all' istanza della parte civile,

trovasi riaffermata esplicitamente nell' ipotesi preveduta dalla legge agli articoli 370 e 421 della procedura penale relativi agli appelli della parte civile nel solo suo interesse civile. L' interposizione di appello dalla sentenza del Pretore al Tribunale, come da questo alla Corte, è fatta nei modi e nei termini prescritti dalla Procedura Penale. Però nell' ipotesi che l'azione penale sia cessata o per assoluzione o per acquiescenza alla condanna, e che per volontà della parte civile debba il giudizio continuare nel suo interesse, o per volontà del condannato s' intenda fare appello nel solo interesse civile, la legge non poteva più perfettamente scolpirne la natura, meramente civile, che col dettare le parole seguenti che leggonsi all' art. 370.

» *Se l' appello è stato interposto soltanto dalla parte civile, o dall' imputato pel solo suo interesse civile, si osserveranno per l' istruzione e pel giudizio le leggi sulla procedura civile in via sommaria* ».

Famosa è la controversia a cui dette luogo questo articolo, controversia risoluta or ora definitivamente dalla Suprema Corte di Roma in ordine al numero dei Consiglieri che dovessero siedere per giudicare un appello derivante da procedimento penale, ma ridotto a questione di solo interesse civile. Questo abbiamo ricordato unicamente per avvalorare sempre più il concetto dalla

legge e dall'Autorità Giudiziaria assai nettamente precisato, vale a dire del giudizio civile celebrato contemporaneamente al penale.

Potremmo quì ricordare ancora le disposizioni che regolano tutti i diritti e doveri della parte civile innanzi la Suprema Corte di Cassazione, ma parendoci assolutamente cosa inutile, ce ne asteniamo.

Indubbiamente le condizioni giuridiche del danneggiato sono diverse da quelle dell' offeso o danneggiato costituitosi parte civile. Nel primo caso il danneggiato assiste allo svolgimento dell'azione penale nascente dal reato, riconosciuto il quale potrà farsi luogo all'esercizio di un' azione civile. Ogni danno refettibile deve essere l'effetto dell'azione colpevole di un uomo, e se quest'azione colpevole è un reato, il giudice penale deve sentenziare sulla responsabilità del colpevole.

Se non che il legislatore assai sapientemente, onde evitare conflitti di difformi opinioni, dalle quali sorgerebbero sentenze contradditorie, attribuì al giudice penale il diritto ed il dovere insieme di dichiarare l'obbligo nel condannato di subire la pena e di risarcire il danno. Ciò era naturalissimo se a base di entrambo le sentenze stava un giudizio di fatto.

Questi intendimenti furono resi palesi dalle disposizioni scritte nella Procedura Penale, e più specialmente

all' art. 569 il cui testo ci piace di riferire. " *Colle stesse sentenze si condanneranno, se vi ha luogo, gli imputati od accusati, e le persone civilmente responsabili, al risarcimento dei danni verso la parte civile, e verso qualunque altro danneggiato, ancorchè non si fosse costituito parte civile.* "

Non vi è dubbio adunque che, ove sia il caso, nei giudizi penali intervenga o non la parte danneggiata, sia questa costituita o non parte civile, il giudice penale ha il diritto ed il dovere di condannare, oltre alla pena, all' emenda dei danni verso chi di ragione. Ma è altrettanto certa la esattezza della proposizione seguente.

La liquidazione dei danni non può essere fatta dal giudice penale, se non quando nel giudizio è intervenuta la parte civile.

Il testo esplicito della legge conforta la nostra affermazione in modo da eliminare ogni dubbiezza. Infatti così è scritto all' art. 573 — " *Allorquando le persone offese o danneggiate non saranno intervenute come parte civile nel procedimento, esse s' indirizzeranno al Tribunale Civile competente per far liquidare i danni ed interessi.* "

Ricordando qui opportunamente la sanzione dell'articolo 569 risulta che la condanna generica alla emenda dei danni è pronunciato di competenza del giudice penale allorquando sentenzia contro un imputato; ma che la competenza del giudice penale alla liquidazione dei danni non è esercitata, se non quando collo intervento in giudizio della parte civile si celebrano contemporaneamente il giudizio penale ed il giudizio civile.

Nè mancò la legge di provvedere a tutte le evenienze, avvegnachè coll' art. 571 ipotizzò il caso della liquidazione dei danni a favore della parte civile là dove il processo presentava gli elementi. Che se questo evento non si verificava, la liquidazione dei danni doveva farsi dalla stessa Sezione Civile della Corte, del Tribunale, o dal Pretore che giudicando in linea penale aveva pronunciato la condanna all' emenda dei danni (1).

Con ciò è chiarito un punto importantissimo, vale a dire che avendo esercitato il giudice la giurisdizione penale e civile insieme, quello stesso giudice, nello stesso grado di giurisdizione, era dalla legge designato alla liquidazione dei danni. Per guisa che se la Parte Civile

---

(1) Art. 571 del Cod. di Proc. Penale « *Nello stesso caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, ed*

aveva promosso la sua azione giudiziaria innanzi la Corte di Assisie, e se questa Corte aveva sentenziato l'ammissione generica alla emenda dei danni; per la liquidazione degli stessi non si tornava altrimenti al Tribunale Civile, ma alla Sezione della Corte, avendo questa esercitata la sua giurisdizione coll' affermare l' emenda dei danni, ciò che ripeteremo per maggior chiarezza, non avviene nell' ipotesi del surricordato art. 573, nel quale caso la legge rimanda il danneggiato *al Tribunale civile competente per far liquidare i danni ed interessi.*

Dal fin qui detto ne conseguita che il Giudice penale mentre può sempre condannare alla emenda dei dan-

---

altresì in quello di condanna, saranno liquidati nella sentenza i danni domandati dalla parte civile o dall'imputato, o dall'accusato, se il processo offre gli elementi necessari per determinare la quantità.

« *Altrimenti si procederà nelle forme prescritte per la liquidazione dei danni dal Codice di Proc. Civile, avanti la sezione civile della Corte o del Tribunale, od avanti il Pretore che pronunciarono le sentenze.*

« *I Giudici potranno intanto aggiudicare colla stessa sentenza a favore di chi ha diritto una somma che sarà imputata nella liquidazione definitiva.*

ni, non ha competenza per far questo allorquando nel giudizio penale non sia intervenuta la parte civile.

Le ragioni di tale ordinamento nella Procedura noi le abbiamo tratte da un retto ordinamento per l'esercizio dell'istituto della parte Civile nel giudizio penale. Ma con maggiore autorità della nostra queste ragioni possiamo avvalorare colle parole dei più autorevoli interpetri della Procedura Penale italiana.

E valga il vero; il chiarissimo pubblicista Francesco Saluto, onore della Magistratura Italiana, alla pagina 218, Vol. VI, scrisse così:

„ *La persona offesa o danneggiata, se non sia intervenuta come parte civile nel procedimento s' indirizzerà per disposizione dell'art.* 573 *al Tribunale Civile competente per far liquidare i danni. Imperocchè l'aggiudicazione generica dei danni pronunziata nel giudizio penale in forza dell'art.* 569 *non costituisce che una dichiarazione in diritto accessoria alla condanna, ossia il titolo per esperirne la domanda avanti la sede competente del giudizio secondo le norme stabilite dal Cod. di Proc. Civ.. Ed infatti, se la liquidazione dei danni, come ogni altro piato civile, non può avviarsi senza domanda della parte interessata; se i tribunali Criminali procedono in questa parte di litigio perchè competenti a procedere per il reato, cessata la competenza perchè esaurita la giurisdizione del*

Tribunale Criminale, l'accennata domanda ricade nella competenza del giudice ordinario ».

Al quale più tardi facevano eco i chiarissimi Commentatori *Borsani* e *Casorati* al Vol. VII della loro opera pregiatissima pag. 131 § 2271. » *Si distingue peraltro la pronuncia generica del risarcimento di danni dalla liquidazione di questi. Per la prima pronuncia, non è necessaria la costituzione di parte civile; è invece necessaria per la liquidazione la quale altrimenti è di competenza del Giudice Civile come risulta espressamente dall'art.* 573.

Nè a compiere la nostra rassegna sarebbe agevole la citazione di giudicati della Corte Suprema, conciossiachè non è ovvio il fatto di disputare su di un argomento, quando la disputa cada su di una tesi accertata dalla espressa parola del legislatore. Pur tuttavolta la fortuna ci sorrise e ci pose in grado di riferire il giudicato della Suprema Corte di Cassazione di Roma.

In una sentenza resa il 10 giugno 1876 dalla Sezione Civile presieduta dall' Illustre Senatore Auriti, ed a relazione del chiarissimo Magistrato onorevole Tondi in occasione di una questione di emenda di danni sul ricorso di certo *Di Rotolo* sentenziava così » *E tanto più è da respingere una tale supposizione in quanto vediamo che lo stesso legislatore negli articoli* 571 *e* 573,

i quali contemplano ipotesi molto più ovvie, ebbe cura esplicitamente dichiarare, che alla Sezione Civile della Corte o del Tribunale che proferì la sentenza, spetti la liquidazione dei danni, la quale per effetto dei necessari elementi non potè effettuarsi nel processo penale, e che debbano per la stessa liquidazione rivolgersi al Tribunale Civile le parti offese e danneggiate, CHE NEL GIUDIZIO PENALE NON SI SIANO COSTITUITE IN PARTE CIVILE » (1).

§ 4.°

La Corte di Appello in sede penale condannando alla somma di L. 500,000 *ha violato le regole della competenza.*

Riferendo ora tutto lo svolgimento delle nostre considerazioni al caso del signor Principe Sciarra, la conclusione è una, chiara, imprescindibile.

Nel giudizio contro il Principe Sciarra non eravi alcun offeso, o danneggiato, che si fosse costituito par-

(1) Giornale La Legge Anno 1876 Parte I pag. 689.

te civile. La Corte non aveva competenza di emettere un giudicato, col quale si stabilisse la quantità del danno.

La giurisdizione penale è eccitata dal Pubblico Ministero, quella per la cognizione di un' azione civile dal danneggiato costituito Parte Civile.

Se queste regole non furono serbate, il giudizio della Corte non è l' effetto dell' esercizio di un legittimo mandato, ma dell' abuso di potere.

Nè potrebbe utilmente accamparsi, che si tratta di una legge speciale, in obbedienza della quale la Corte ne ha fatto l'applicazione.

L'Editto Pacca emesso nell'anno 1820 colla pienezza dei poteri di un Principe assoluto, poteva attribuire ad un Tribunale eccezionale, quello del Camerlengo, poteri e giurisdizione civili e penali.

Ma più tardi il Reg. Organico dell'anno 1831, il Regolamento Gregoriano del 1834 disciplinarono i giudizii per materia, e le competenze per Congregazioni e Tribunali, dal novero dei quali scomparve quello del Camerlengo di S. R. Chiesa; cosicchè se questo giudizio fosse stato celebrato sotto la legislazione Pontificia, la liquidazione doveva essere fatta innanzi il Tribunale Civile giusta le disposizioni contenute negli articoli 708 al 722 del Regolamento Organico di Procedura Penale.

Infatti il Pubblico Ministero regolò la sua azione nei limiti fissati dalla legge di procedura, e colle regole di questa promosse il giudizio innanzi la nona Sezione del Tribunale Penale.

Se adunque le nuove leggi dettero il bando e per sempre ai *procedimenti sommari, colle facoltà economiche,* ED ANCHE PER INQUISIZIONE, come pur tuttavia è scritto nell' articolo 61 dell' Editto Pacca, tutto quello che è contrario alle nuove leggi di rito deve intendersi abrogato.

Le leggi speciali possono, e debbono sopravvivere colla loro sanzione di sostanza nella relativa materia; il rito è uno solo per tutti. Nessun condannato può subire una sentenza di liquidazione di danni, senza che l' intervento della parte civile provochi il giudizio, e la discussione su questo. Per quale strano privilegio adunque per lo Editto Pacca si vorrebbe attribuita alla Corte d'appello una ECCEZIONÀLE COMPETENZA contro il divieto preciso delle leggi di rito? Come per l' applicazione dello stesso, si potrebbe permettere una forma inusitata di liquidazione di danni, dalla nuova legge non consentita?

La offesa alla legge fu adunque evidente, pronta deve essere la riparazione.

SETTIMO MEZZO

Nullità della sentenza per la violazione e falsa interpretazione degli art. 43 *e* 61 *dell'Editto Pacca, dell' intiera legge* 7 *febbraio* 1892, *non che degli articoli* 640 *n.* 2 *e* 3, 322, 323, *del Codice di Procedura Penale e di altri in correlazione.*

La sentenza è nulla per l' applicazione dell'articolo 61 dell' Editto Pacca, in quanto questi aveva riferimento alla disposizione seguente:

» *Che oltre le pene comminate nei rispettivi casi si debba dai contravventori pagare il prezzo alla stima* », e questo nei casi nei quali gli oggetti più non esistessero.

È mestieri ricordare come per l' articolo 43 dell' Editto Pacca la pena per tutte le contravvenzioni, dove non sia stabilita una multa, è *la perdita degli oggetti oltre la refezione dei danni.* Non potevasi pertanto dalla Corte in sede penale pronunciare una condanna se non generica alla refezione dei danni. La liquidazione di questi nella somma di Lire cinquecento mila vedemmo già nel motivo precedente per quali ragioni

di competenza esulasse dalla giurisdizione della Corte di Appello giudicante nelle forme penali.

Senonchè l' articolo 61, posto in correlazione dell' altro 43, entrambo dell' Editto Pacca, è stato evidentemente violato per un altro ordine di considerazioni.

§ 1.°

La legge non ha autorizzato il giudice a pronunziare alcuna indennità, quale surrogato della pena.

La Corte d' Appello di Roma deliberando a danno del Principe Sciarra il pagamento della somma di Lire 500000, così si espresse : » *E poichè il prezzo è dovuto a titolo d' indennità a profitto dello Stato, ed in* » *ogni ipotesi il valore relativo agli oggetti che rappresentano, non può certamente equipararsi (come si vorrebbe dalla difesa) alla multa, e molto meno potrebbe* » *quindi venire ristretto entro i limiti stabiliti del Codice Penale per la pena della multa.*

Dichiarazione che la sentenza ripete nella parte dispositiva concretandola in queste frasi : » *Lo condanna,* il Principe Sciarra, *alla perdita degli oggetti venduti ed in luogo dei medesimi al pagamento di lire cinquecentomila a vantaggio dello Stato* ».

Il pensiero della Corte pare adunque fosse quello di ritenere questa condanna quale surrogato della pena dalla legge stabilita nella perdita degli oggetti. Con ciò ha direttamente contradetto lo spirito e la lettera della legge.

La Corte non poteva dare alla condanna di pagamento del prezzo della cosa perduta la forma e l'apparenza di pena o di surrogato a pena. Avvegnachè dall'art. 43 dello Editto Pacca un' unica pena era sancita; e la rifazione dei danni non poteva dar luogo che ad un' azione giudiziaria meramente civile. Il trasformare cotesta azione in una condanna penale, o come surrogato ad una pena stabilita da una legge penale, costituisce la più flagrante violazione commessa per eccesso di potere. Non può infatti verificarsi in modo più evidente questo eccesso quando s' invoca una legge, che sanziona una sola pena, ed un'azione civile per la refezione dei danni nell' intendimento di farla servire di base al pronunciato di un pagamento d' una somma, non intendendo che questa rappresenti una pena, nè che tenga luogo di liquidazioni di danni.

Non si sfugge da un dilemma.

O è pena pecunaria e non può eccedere i limiti prescritti dai codici che si pubblicarono successivamente negli anni 1832, 1859, 1889.

O è la refezione di danni, perchè rappresenta il prezzo degli oggetti perduti, non può essere pronunciata da specifica liquidazione degli stessi in sede penale, senza che durante l'esercizio dell'azione penale sia promosso da chi ne aveva interesse l'esercizio simultaneo dell'azione Civile costituendosi a questo scopo parte civile.

Che se il pronunciato della Corte in ordine alle lire 500,000 non è nè pena, nè liquidazione di danni, allora è un pronunciato arbitrario contro il testuale disposto degli articoli 43 e 9 dell'Editto Pacca, in virtù dei quali l' autorità giudiziaria penale poteva pronunciare l'unica pena della perdita degli oggetti, e generica rifusione di danni.

Fu già osservato come per la legge Pontificia l'Articolo 50 del Regolamento sui delitti e sulle pene adoperasse una formula assai precisa in ordine alle pene minacciate dalla legge denominandole pene legali.

L' Articolo 11 del codice Penale Italiano indica quali siano le pene stabilite pei delitti e quali quelle per le contravvenzioni. Che se non adopera la parola *pene legali*, ciò deriva dall' avere tassativamente vergata una dizione generale in altra parte del codice.

Ad allontanare ogni arbitrio nell' applicazione di pene il Codice all' Articolo 1° impose una regola fondamentale, generale, immutabile. Ivi » *Nessuno può es-*

sere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, NÈ CON PENE CHE NON SIANO DA ESSA STABILITE.

Indarno all' Articolo nel quale il legislatore ebbe cura di stabilire tutte le pene sia pei delitti, sia per le contravvenzioni, indarno ripetiamo si ricercherebbe il diritto nel giudice ad applicare un surrogato. Surrogato che, per isfuggire al dilemma da noi poc' anzi formulato, verrebbe rappresentato dalla così detta *indennità.*

Nè a sostenere la condanna pronunciata *a titolo di indennità* può ricorrersi alle disposizioni contenute nell'articolo 36 del Codice Penale, in ordine a cui noi abbiamo già discusso sotto altro punto di vista.

Avvegnachè se si consideri attentamente quella disposizione, sorge invece un ulteriore argomento in appoggio della nostra tesi. Infatti l'art 36 è così concepito » *Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotdotto, purchè non appartengano a persone estranee al delitto.*

» *Ove si tratti di cose la fabbricazione l'uso il porto la detenzione o la vendita delle quali costituisca reato, la loro confisca è sempre ordinata, quand'anche non*

vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano allo imputato ».

In tutte le ipotesi che quella legge prevede il giudice è facoltizzato alla confisca od al sequestro della cosa; ma non a pronunciare un surrogato del prezzo della cosa stessa.

Cotesto sistema adunque sotto l'imperio delle leggi italiane non è più ammissibile. Canone fondamentale tanto del Codice Pontificio fino dall'anno 1832, quanto dei posteriori è la proscrizione di ogni arbitrio. Pene fisse appoggiate a metodi fissi, pene determinate scritte nei codici, sono quelle UNICAMENTE che possono essere applicate.

Che se si desiderasse un' ulteriore dimostrazione di questo vero, basta il ricordo del Regio Decreto 1.° decembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice Penale per il Regno d' Italia.

Il Legislatore previde il caso nel quale le leggi, i decreti, i regolamenti, i trattati, le convenzioni internazionali, in una parola le leggi speciali di ogni genere, parlassero di pene che non erano scritte colla stessa denominazione nel Codice penale Italiano.

Non consentendo al Giudice il diritto di applicare surrogati, indicò tassativamente allo articolo 22 di quel Decreto le pene che s' intendevano equipollenti.

Indarno adunque si ricorre alla idea dell' applica-

zione dell'articolo 61 dell' Editto Pacca per determinare una indennità che l' Editto Pacca non ha mai disposta.

§ 2.°

La Corte commise arbitrio attribuendo le L. 500,000 *di indennità allo Stato.*

Una seconda proposizione, grave ed infondata quanto la prima, è contenuta nella sentenza, allorquando questa attribuisce la somma di lire 500,000 *a vantaggio dello Stato.*

Anche da questo lato è evidente la violazione dell'articolo 61 del più volte ricordato Editto Pacca.

Il governo a mezzo dell'amministrazione della pubblica istruzione, denunziò il Principe Sciarra, siccome contravventore alle leggi, che tutelano le opere di arte nella Provincia Romana.

Però, nell'interesse del governo non fu proposta nel giudizio penale la risoluzione della controversia che potesse riferirsi a diritto patrimoniale dello Stato. Il quale conosceva tanto bene la insussistenza di un diritto perfetto, proprio, che non si costituì parte civile nel giudizio penale.

L'argomento adunque che si riferisce alla pretesa

indennità e a chi questa eventualmente avesse ad attribuirsi, fu argomento non proposto nell' interesse di chicchessia e non discusso nel giudizio penale. Per conseguenza, su questo punto il sig. Principe Sciarra non spiegò alcuna difesa. Ma dato che d'indennità potesse aversi ragione, la legge Pacca non vergò mai un precetto, pel quale cotesta indennità dovesse attribuirsi al Governo.

Ora per quale disposizione di legge è stato attribuito allo Stato il diritto di proprietà sugli oggetti di arte, di gran valore?

Si sono fatte in Italia molte dissertazioni scientifiche e politiche sull' argomento. Si è fatta strada nella pubblica opinione la idea della tutela delle opere d'arte, per parte del Governo, ma chi è che ha attribuito questo diritto di proprietà allo Stato?

Il nostro statuto, le nostre leggi civili, sono improntate a tutt'altre idee. La proprietà si è chiamata sacra ed inviolabile, e se qualche vincolo può pesare su questa, giammai la limitazione potè trasformarsi in spogliazione della proprietà.

Nè la Corte d'Appello certamente potè attingere un simile criterio dalle disposizioni dell'Editto Pacca; in quello invece è proprio scritto l'inverso, quando all'articolo nono dispone la necessità di un elenco degli oggetti di

antichità di singolare e famoso pregio, per l'arte e per l'erudizione. La legge dice, che quel catalogo ha per effetto di vincolare i proprietari di non disporre di quegli oggetti, fuori della Città di Roma, *anche per averne ragione di* ACQUISTO PER CONTO DEL GOVERNO.

Concedendo pertanto l' Editto Pacca al Governo la prelazione per fare acquisto degli oggetti d'arte dal proprietario, può dirsi, che la legge Pacca esclude con ciò ogni idea di indennità a favore del governo.

Sarebbe incomprensibile il supporre, che il prezzo di stima e di credulità degli oggetti venduti dovesse rappresentare il ristoro del danno del governo, per non essere stato posto in grado di esercitare il diritto di prelazione. Enorme dovrebbe giudicarsi quella legge che equiparasse il valore del diritto di prelazione, al valore della cosa su cui cader debba l'esercizio di questo diritto.

La sentenza che arbitrariamente ha condannato ad una indennità, attribuendola allo Stato, non ha soltanto leso il diritto del Principe Sciarra, ma ha ferito quello ipotetico di chiunque potesse vantare diritti alla conservazione in Roma degli oggetti di arte.

Se questa sentenza facesse passaggio in cosa giudicata, tutti questi diritti eventuali sarebbero violati.

Nel silenzio adunque della legge, e contro la ripugnanza che deve vincersi per far strazio della proprietà altrui, la sentenza si è avventurata per codesta via, senza che un solo giudicato, un solo esempio a ciò la autorizzasse.

Or bene, sfidiamo chiunque a contradirci, allorquando affermiamo non esistere traccia dell' applicazione dell'articolo 61 dell'Editto Pacca dopo la pubblicazione del regolamento sui delitti e sulle pene, e di quello organico sulla procedura criminale, i quali cominciarono a governare l'ex Stato Pontificio negli anni 1831 e 1832.

Se si sostiene dal Rappresentante della legge, che l'Editto Pacca imperava nelle Provincie Romane al 20 settembre 1870, e che richiamato in vigore ha governato la provincia di Roma in materia di belle arti dall' anno 1871 al 1892, una consuetudine di ben sessanta anni ha reso al nulla quella disposizione. *Jus venit per scriptum, vel per consuetudinem.* E tutti sanno che la consuetudine sia *juxta legem,* sia *contra,* sia *praeter legem* acquista forza di legge con un periodo, che le antiche disposizioni del diritto romano indicavano con la parola immemorabile, e che le nostre leggi hanno stabilito nello spazio di trent'anni.

Nè la *indennità* venne mai minacciata dall' Editto

Pacca, nè questi si sognò di concederla a *vantaggio della Stato*. Che se si persistesse a credere il contrario, questo articolo 61, cancellato per virtù delle successive leggi pontificie e Italiane, non potrebbe più evocarsi. Tutto posto anche da un lato, la consuetudine contraria di ben sessanta anni avrebbe cancellato quella sanzione.

Nè ciò è tutto.

La Corte non poteva condannare mai alle lire 500,000 neppure sotto il titolo d'indennità, o quello di liquidazione della emenda dei danni a favore dello Stato. Con la sua sentenza la Corte cadde nella più evidente contradizione di concetti, come di motivazione degli stessi.

Avvegnachè non essendo ancora definito il giudizio civile sulla esistenza del vincolo fidecommissario, giudizio che la sentenza volle che non dovesse rimanere pregiudicato, non poteva poi, dire ora, a chi andasse attribuito l'ammontare del danno.

Agevole in queste nostre osservazioni è il fornirne la prova.

Suppongasi infatti che in quel giudizio si arrivasse ad affermare la esistenza di quel vincolo, la indennità, dato che la legge la consentisse, non potrebbe mai spettare allo Stato, sibbene ai chiamati al fidecommesso, non potendo evidentemente lo stato prendersi per sè, quello che spetta ad altri, rappresentati nel caso dai futuri chiamati.

E ciò è tanto vero che la legge del 7 febbraio 1892, la quale represse la violazione del vincolo d' inalienabilità fermato con quella del 28 giugno 1871 articolo 4.°, si guardò bene dal comminare la pena della perdita degli oggetti del valore corrispondente, dal perchè avrebbe colpito, non il reo, ma il danneggiato.

La sentenza adunque condannando l' appellante a quella arbitraria indennità, devolvendola a favore dello Stato, pregiudicò quel giudizio che la sentenza stessa disse, non voleva preoccupare. Così incorrendo nella più evidente contradizione contro il disposto dell' articolo 323 del codice di procedura penale insieme allo articolo 61 dell'Editto Pacca, violò pure la legge 7 febbraio 1892.

Questa legge non poteva essere disconosciuta dalla corte, specialmente in quella parte favorevole agl' interessi del Principe Sciarra.

E' vano il dire, siccome fece la sentenza, che quella legge si riferisce agli oggetti appartenenti al fidecommesso, e per conseguenza non potevasene fare applicazione nell' attuale giudizio. Una tale proposizione è assolutamente eccessiva, perchè ripugna al senso giuridico, come a quello morale. Il supporre che la legge, provvedendo al caso di sperpero di oggetti di arte di grande importanza, quando per sopramercato

siano sottoposti al vincolo fidecommissario, non abbia per lo meno minacciata la stessa pena per il contravventore, che non violava il vincolo fidecommissario, ci apparisce assolutamente incredibile. La legge 7 febbraro 92 prescrisse pene, che sebbene si riferissero ad ipotesi ben più gravi del fatto addebitato al Principe Sciarra, non consentivano liquidazioni d' indennità, nè queste attribuivano a favore dello stato. Questa legge quantunque posteriore al fatto rimproverato al Principe Sciarra pur tuttavolta andava in ogni caso applicata per virtù dell'art. 2 del codice penale che noi insieme agli altri ci affrettiamo a denunziare siccome violato.

Laonde riassumendo i diversi pensieri pei quali erano dettati questi tre ultimi mezzi la conseguenza è evidentissima. Se la condanna alle 500mila lire inflitta al Principe Sciarra è una pena, non può eccedere il *maximum* precisato dai Codici per le pene pecuniarie. E siccome la somma più elevata della multa non eccede le Lire diecimila, la sentenza che pronunciava la condanna a 500,000 è nulla.

Se invece le cinquecento mila lire sono la liquidazione della emenda dei danni pronunciata in applicazione degli articoli 9, 43 dell' Editto Pacca, questo giudizio di liquidazione di danni in sede penale rappresenta un arbitrio.

L' Art. 573 della Procedura Penale che s' impone pel rito a tutte le leggi eccezionali del mondo, attribuisce la competenza al Giudice Penale alla condizione, che nel giudizio sia intervenuta la parte Civile. E tanto ciò dice imperativamente, che se non si verifica detta condizione, la liquidazione è rimandata al Giudice ordinario civile. Che in questo processo non sia intervenuto alcuno a costituirsi parte civile, è circostanza di fatto sovranamente accertata dalla Sentenza della Corte di Appello.

Ma se la liquidazione è effetto di un arbitrio, la Sentenza che la reca deve essere annullata.

Finalmente se la condanna a cinquecentomila lire, la Corte non la inflisse nè come pena, nè come liquidazione dei danni, ma come indennità; creò arbitrariamente un surrogato contro il chiaro disposto della legge, la quale in modo assoluto, ne fa divieto.

Dopo tutto, supposta la possibilità di una liquidazione, la sentenza attribuendola allo Stato, ha creato nella legge Pacca obbligazioni e diritti che la stessa non pensò mai di decretare. Ha contraddetto le proprie affermazioni di fatto e di diritto, violando poi col suo giudicato, gli eventuali diritti di persone distinte, indipendenti dallo Stato.

Eccellenze

Il Principe Sciarra ha venduto oggetti proprî, che il Governo a cui furono offerti non credette di acquistare, esercitando, siccome poteva fare, quel diritto di prelazione, che l'Editto Pacca in materia di oggetti d'arte gli attribuisce.

Il Principe Sciarra vendette a Roma, giovandosi della facoltà che l'art. 11 dello stesso Editto concede liberamente a tutti i proprietari di oggetti di belle arti. Quando in altra occasione il Principe Borghese vendette a Roma un quadro di gran valore ad uno straniero che lo portò all'estero, il Ministro della Pubblica Istruzione dichiarò in pubblica seduta del Senato, che l'Editto Pacca metteva al coperto il venditore, pel disposto dell'art. 11, e per conseguenza nulla potevasi fare nè dal Ministero della Pubblica Istruzione, nè dall'Autorità giudiziaria.

La sentenza della Corte di Appello di Roma questo vero non riconobbe di fronte al Principe Sciarra. In danno del quale, interpretando erroneamente gli art. 9, 11, 23, 43, 61, dell' Editto stesso, pronunziò la condanna alla perdita degli oggetti ed alle refezione dei danni.

Pur riconoscendo che la questione del vincolo fidecommissario non aveva influenza sulla imputazione fatta al Principe Sciarra, la Corte, per togliergli la difesa la più legittima, che derivava dalla mancanza della nota dall'Editto Pacca prescritta per imporre l'inalienabilità di opere di arte riconosciute di gran pregio, nella sua sentenza fece ricorso ad equipollenti che la legge Pacca non aveva mai preveduti.

Ed incaminatasi su questa via, l' errore fu seguito da altro errore fino al punto di concedere allo Stato, quanto la legge Pacca non si era mai sognata di prescrivere. Lo Stato non era intervenuto in giudizio per reclamare un diritto, che sentiva di non possedere. Così, senza che lo Stato ne avesse il diritto, senza che questo diritto fosse stato posto innanzi, il Principe Sciarra fu condannato ad una somma di lire cinquecentomila a titolo d' indennità.

Tutto questo ci sembra enorme e lo abbiamo denunciato alla giustizia della Suprema Corte, il di cui responso attendiamo con serena coscienza.

Roma, 8 Maggio 1894.

BARTOCCINI Avv. NICCOLA
GRIPPO Avv. PASQUALE
VILLA Avv. TOMMASO